

76

originale per l'ufficio delle imposte

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/RR/98

ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI DI
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI
AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI
COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

122

CODICE FISCALE

97103880585

Mod. N.

01

Dati relativi ai soci		Codice fiscale	Cognome e Nome ovvero Denominazione	Data di nascita
RR1	Comune (e Stato estero)	5 DAL	Periodo di partecipazione	Quota
RR2		5 DAL	6 AL	7
RR3		5 DAL	6 AL	7
RR4		5 DAL	6 AL	7
RR5		5 DAL	6 AL	7
RR6		5 DAL	6 AL	7
RR7		5 DAL	6 AL	7
RR8		5 DAL	6 AL	7
RR9		5 DAL	6 AL	7
RR10		5 DAL	6 AL	7
RR11		5 DAL	6 AL	7
RR12		5 DAL	6 AL	7
RR13		5 DAL	6 AL	7

082

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo¹⁾

	Codice fiscale	Cognome e nome	Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	Provincia	Qualifica	Carica	Data carica
RR14	BRTLL4LLOFEQ16I	BARTOLUCCI LIONELLO	RM	C		01/07/44	RM	C		01/07/44
	II	GIARRATANA	RG	C		28/02/98	RG	C		28/02/98
	ROMA	VIA DE SAINTBON SITO NE 18	RM			00195				
RR15										
RR16										
RR17										
RR18										
RR19										
RR20										
RR21										
RR22										

1) Indicare quali in carica alla data della presentazione della dichiarazione.

Dati relativi agli
amministratori, ai
rappresentanti e ai
componenti del
collegio sindacale o
di altro organo di
controllo¹⁾

	Codice fiscale	Cognome e nome	Data di nascita
	CRDMZE50H21D108K	CARDI ENZO	2.1.10.6.5.0
RR14	M FORMIA	LT B 1	2.8.0.2.9.8
	ROMA	VIA GIUSEPPE GARIBOLDI 92	RM 00159
	PSSCRD5LT30C933K	PASSERIA CORRADO	3.0.1.1.2.5.4
RR15	M COMO	CO B	2.8.0.2.9.8
	MILANO	VIA PANZONI 39	MI 20100
	MCMCL69H67A365S	IOANNUCCIA MARIA CLAUDIA	2.7.10.6.4.9
RR16	F L'AQUILA	AQ B	2.8.0.2.9.8
	ROMA	VIA MARIA CRISTINA 15	RM 00196
	GGLNMZ46A14H501Z	GUGLIELMINO NUNZIO	1.4.10.1.14.6
RR17	M ROMA	RM B	2.8.0.2.9.8
	L'AQUILA	VIA DELLA CHIESA 48	AQ 67100
	CRLFC34L26A944P	CORLAITA FRANCO	2.6.10.7.3.4
RR18	M BOLOGNA	BO B	2.8.0.2.9.8
	BOLOGNA	VIA GIOVANNI LIVRAGHI 5	BO 40100
	GRTGHH48H10CL7BF	GROTTOLA GIOVANNI ANTONIO	1.0.10.8.14.8
RR19	M CEPRAANO	FR B	2.8.0.2.9.8
	MILANO	VIALE CORSICA 61	MI 20100
	PZZNTN48A03DF89J	PEZZELLA ANTONIO	0.3.10.1.14.8
RR20	M FRATTAPAGGIORE	NA B	2.8.0.2.9.8
	FRATTAPAGGIORE	VIA SIEPE NUOVA	NA 80027
	FLC GCR37R08H5010	FILOCATO GIANCARLO	0.8.1.10.13.7
RR21	M ROMA	RM C	2.8.0.2.9.8
	ROMA	VIA SARMANO 12	RM 00156
	SCR NNN26515A883J	SCARNERA ANTONINO	1.5.1.1.12.6
RR22	M BISCEGLIE	BA C	2.8.0.2.9.8
	ROMA	VIA BELVEDERE MONTELO 55	RM 00166

1) Indicare quelli in carica alla data della presentazione della dichiarazione.

6

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/RK/98

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO
(D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

122

CODICE FISCALE

94103880585

sez. I - Determinazione del patrimonio netto	RK1	Capitale sociale sottoscritto, ancorché non versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale	000
	RK2	Versamenti a fondo perduto o in conto capitale eseguiti dai soci	000
	RK3	Riserve da sovrapprezzo delle azioni e interessi di congruaggio	000
	RK4	Fondi di rivalutazione	000
	RK5	Riserva legale	000
	RK6	Riserva statutaria	000
	RK7	Altre riserve o fondi	000
	RK8	Avanzo di fusione	000
	RK9	Utili di precedenti esercizi	000
	RK10	Perdite di precedenti esercizi	000
	RK11	Perdita dall'esercizio	000
	RK12	a dedurre: Incremento del capitale sociale e delle riserve e fondi aventi natura di capitale	000
	RK13	TOTALE	000
	RK14	a dedurre: Valore delle azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società e enti	000
	RK15	TOTALE IMPONIBILE	000
sez. II - Calcolo dell'imposta dovuta ed dei versamenti	RK16	IMPOSTA DOVUTA	000
	RK17	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	000
	RK18	Prima rata di acconto	000
	RK19	Seconda rata di acconto	000
	RK20	IMPOSTA A DEBITO	000
	RK21	ECCEDENZA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	000

LA SOCIETA' E' ESENTE DALL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO
NETTO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 71/1994

POSTE ITALIANE SpA
IL PRESIDENTE

7/12/98

originale per l'ufficio delle imposte

MINISTERO DELLE FINANZE

122

11

CODICE FISCALE

MOD. 760/RH/98

**IMPOSTA SOSTITUTIVA
D.LGS N. 358/97**

Determinazione dell'imposta sostitutiva

		IMPOSTA
RH1	Plusvalenze da cessioni di aziende, di partecipazioni di controllo e di collegamento	000
RH2	Plusvalenze da conferimenti di aziende, di partecipazioni di controllo e di collegamento	000
RH3	Plusvalenze da scambi di partecipazioni	000
RH4	Maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi	000
RH5	Totale delle plusvalenze e dei maggiori valori	000
RH6	Imposta sostitutiva	000
RH7	Crediti d'imposta concessi alle imprese	000
RH8	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RE22 del Mod. 760/RE)	000
RH9	Importo compensato con IRPEG a/o IOR	000
RH10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE	000

6

originale per l'ufficio delle imposte
MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/RQ/98

IRAP
PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE
DELL'ACCONTO PER L'ANNO 1998

122

CODICE FISCALE

9 7 1 0 3 8 8 0 5 8 5

Mod. N.

01

Codice identificativo del soggetto		01			
Sez. I Imprese industriali e commerciali	Valori contabili	Variazioni		Valori IRAP	
		In aumento	In diminuzione		
	RQ1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.537.876.000	000	000	11.537.876.000
	RQ2 Variazioni della rimanenza	000	000	000	000
	RQ3 Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	000	000	000	000
	RQ4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	000	000	000	000
Componenti positivi	RQ5 Altri ricavi e proventi	20.501.458.000	22.688.102.000	10.061.759.000	16.126.343.000
	RQ6 Costi per materie prime, merci, ecc.	2.528.558.000	000	000	2.528.558.000
	RQ7 Costi per servizi	1.291.248.766.000	000	1.178.149.000	1.291.248.766.000
	RQ8 Costi per il godimento di beni di terzi	189.169.683.000	000	35.601.000	189.169.683.000
	RQ9 Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	374.323.317.000	000	7.106.000	374.323.317.000
	RQ10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	13.983.661.000	000	000	13.983.661.000
	RQ11 Variazioni delle rimanenze	- 3.368.638.000	000	000	- 3.368.638.000
	RQ12 Accantonamenti deducibili (art. 70 e 73 del Tuir)	000	000	000	000
Componenti negativi	RQ13 Oneri diversi di gestione	351.167.380.000	65.724.000	1.589.242.000	349.438.182.000
Società cooperative edilizie	RQ14 Rimborsazioni e altri compensi	000	000	000	000
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	RQ15 Interessi attivi e proventi assimilati	000	000	000	000
	RQ16 Proventi da quote in fondi comuni	000	000	000	000
	RQ17 Commissioni attive	000	000	000	000
	RQ18 Profitti da operazioni finanziarie	000	000	000	000
	RQ19 Riprese di valore su crediti verso la clientela	000	000	000	000
Componenti positivi	RQ20 Altri proventi di gestione	000	000	000	000
	RQ21 Interessi passivi e oneri assimilati	000	000	000	000
	RQ22 Commissioni passive	000	000	000	000
	RQ23 Perdite da operazioni finanziarie	000	000	000	000
	RQ24 Spese amministrative	000	000	000	000
	RQ25 Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	000	000	000	000
	RQ26 Retifiche di valore su crediti alla clientela	000	000	000	000
	RQ27 Retifiche di valore su crediti impliciti	000	000	000	000
	RQ28 Altri oneri di gestione	000	000	000	000
	RQ29 Accantonamenti deducibili (art. 70 e 73 del Tuir)	000	000	000	000
	RQ30 Costi per servizi di elaborazioni dati	000	000	000	000
Componenti negativi	RQ31 Spese per consulenze, pubblicità e oneri locazione	000	000	000	000
Sez. III Imprese di assicurazione	RQ32 Premi	000	000	000	000
	RQ33 Altri proventi tecnici	000	000	000	000
	RQ34 Proventi da terreni e fabbricati	000	000	000	000
	RQ35 Proventi da altri investimenti	000	000	000	000
	RQ36 Riprese di retifiche di valore su investimenti	000	000	000	000
	RQ37 Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	000	000	000	000
Componenti positivi	RQ38 Provvigioni e altre spese di acquisizione	000	000	000	000
	RQ39 Oneri relativi ai sinistri	000	000	000	000
	RQ40 Oneri di gestione degli investimenti	000	000	000	000
	RQ41 Retifiche di valore su investimenti	000	000	000	000
	RQ42 Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	000	000	000	000
	RQ43 Variazioni delle riserve tecniche	000	000	000	000
	RQ44 Altri oneri tecnici	000	000	000	000
	RQ45 Quote di ammortamento	000	000	000	000
	RQ46 Altre spese amministrative	000	000	000	000
Componenti negativi	RQ47 Altri accantonamenti deducibili	000	000	000	000
Sez. IV Determinazione del valore della produzione lorda	RQ48 Totale componenti positive	11.111.375.919.000	22.688.102.000	10.061.759.000	11.689.999.999.000
	RQ49 Totale componenti negative	2.161.359.931.000	65.724.000	1.624.851.000	2.154.434.931.000
	RQ50 Valore della produzione lorda	8.949.015.988.000	22.622.378.000	9.436.610.000	8.926.013.688.000

9.531.417.900.RQ1

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

082

Sez. V Deduzioni e valore della produzione netta	RQ51 Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro		.000						
	RQ52 Spese relative agli apprendisti		.000						
	RQ53 Deduzioni per contratto di formazione lavoro		85.818.918.000						
	RQ54 Deduzioni per cooperative sociali e di lavoro		.000						
	RQ55 Totale deduzioni		85.818.918.000						
	RQ56 Valore della produzione al netto delle deduzioni (di cui soggetto ad aliquota del 2,5%)	.000	9.150.038.165.000						
	RQ57 Quota della produzione netta attribuita dal GBE		.000						
Sez. VI Determinazione e riparto della base imponibile	RQ58 Ammontare delle retribuzioni, compensi, utili ad associati		4.606.588.260.000						
	RQ59 Ammontare dei depositi di denaro e titoli		.000						
	RQ60 Ammontare degli impieghi e degli ordini eseguiti		.000						
	RQ61 Ammontare dei premi raccolti		.000						
	Cassa regime	Valore della produzione	Riduzione (art. 17, comma 1)	Base imponibile	Cassa regime	Imposta lorda	Deduzioni (art. 17, comma 2)	Imposta netta	
	RQ62	EE 2	.000						
	RQ63	01	230.570.159.000	.000	230.570.159.000	1,35	9.199.315.000	.000	9.199.315.000
	RQ64	02	83.082.105.000	.000	83.082.105.000	1,35	3.528.139.000	.000	3.528.139.000
	RQ65	03	90.941.913.000	.000	90.941.913.000	1,35	3.139.309.000	.000	3.139.309.000
	RQ66	04	391.002.691.000	.000	391.002.691.000	1,35	13.110.111.000	.000	13.110.111.000
	RQ67	05	196.138.951.000	.000	196.138.951.000	1,35	30.860.906.000	.000	30.860.906.000
	RQ68	06	612.019.170.000	.000	612.019.170.000	1,35	28.562.377.000	.000	28.562.377.000
	RQ69	07	209.194.391.000	.000	209.194.391.000	1,35	8.916.969.000	.000	8.916.969.000
	RQ70	08	118.1390.031.000	.000	118.1390.031.000	1,35	50.909.016.000	.000	50.909.016.000
	RQ71	09	330.671.016.000	.000	330.671.016.000	1,35	11.138.579.000	.000	11.138.579.000
	RQ72	10	133.179.518.000	.000	133.179.518.000	1,35	56.600.631.000	.000	56.600.631.000
	RQ73	11	233.961.612.000	.000	233.961.612.000	1,35	9.912.590.000	.000	9.912.590.000
	RQ74	12	59.591.691.000	.000	59.591.691.000	1,35	2.538.667.000	.000	2.538.667.000
	RQ75	13	400.899.129.000	.000	400.899.129.000	1,35	29.889.338.000	.000	29.889.338.000
	RQ76	14	477.553.597.000	.000	477.553.597.000	1,35	20.296.028.000	.000	20.296.028.000
	RQ77	15	250.980.136.000	.000	250.980.136.000	1,35	10.666.681.000	.000	10.666.681.000
	RQ78	16	699.126.113.000	.000	699.126.113.000	1,35	29.138.308.000	.000	29.138.308.000
	RQ79	17	611.569.635.000	.000	611.569.635.000	1,35	25.991.709.000	.000	25.991.709.000
	RQ80	18	100.218.089.000	.000	100.218.089.000	1,35	1.960.513.000	.000	1.960.513.000
	RQ81	19	145.196.512.000	.000	145.196.512.000	1,35	6.196.359.000	.000	6.196.359.000
	RQ82	20	214.508.238.000	.000	214.508.238.000	1,35	1.011.600.000	.000	1.011.600.000
	RQ83	21	673.740.955.000	.000	673.740.955.000	1,35	28.631.931.000	.000	28.631.931.000
	RQ84						Totale imposta		288.911.689.000
Sez. VII Dati concernenti il versamento in acconto	RQ85 Acconto calcolato sull'imposta figurativa del 1997 (120% dell'importo di rigo RQ84)		466.691.387.000						
	RQ86 Riduzione acconto	l'importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997	.000						
	RQ87 Acconto dovuto		466.691.387.000						
	RQ88 Prima rata di acconto	(al netto dei tributi e contributi aboliti scomponibili)	.000	233.318.693.000					

Aula 'A'

ENTE POSTE
ITALIANE
ALL. 6/1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro

Composta dagli Ill. m. Sigg. ri Magistrati:

Dott. Ettore MERCURIO

- Presidente -

R.G.N. 1581/97

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI

- Consigliere -

Cron. 5301

Dott. Luciano VIGOLO

- Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Guido VIDIRI

- Consigliere -

Ud. 16/10/98

Dott. Florindo MINICHIELLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI n°12, presso l'AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

FUSCHINI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G.B. MARTINI n°2, presso lo studio dell'avvocato

ROBERTO RIZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato

EDMONDO GANGITANO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

1998

3267

avverso la sentenza n. 6424/96 del Tribunale di

CORTESUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

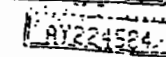
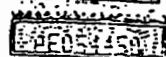
Rilasciata copia studio

al SIG. IL SOLE 24 ORE

per diritti 14002

il 2 MAR 1999

IL CANCELLIERI



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



MILANO, depositata il 22/06/96, R.G.N. 1095/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Luciano

VIGOLO;

udito l'Avvocato Maurizio DI CARLO;

udito l'Avvocato Edmondo GANGITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

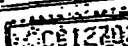
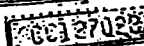
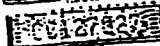
Richiesta copia studio

dal Sig. D'ANATI

per diritti L. 12000

il 25 MAR 1999

IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. Correia

per diritti L. 36000

il 1 MAR 1999

IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia legale

dal Sig. Rizzoli

per diritti L. 1530

il 03 MAR 1999

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio

dal Sig. Di Mite

per diritti L. 12000

il 03 MAR 1999

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio

al Sig. F

per diritti L. 12000

il 2 MAR 1999

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio

al Sig. G-C

per diritti L. 12000

il 2 MAR 1999

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio

al Sig. G-C

per diritti L. 12000

il 2 MAR 1999

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. Ugente Rottolice
per diritti L. 12000
Il 05 MAR. 1999
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. Ugente Rottolice
per diritti L. 12000
Il 05 MAR. 1999
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. Ugente Rottolice
per diritti L. 12000
Il 05 MAR. 1999
IL CANCELLIERE

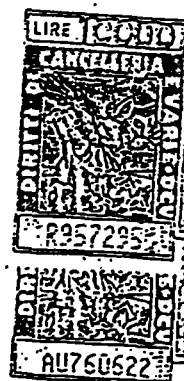
Con ricorso al Pretore -giudice del lavoro di Milano Fuschini Giancarlo chiedeva nei confronti del proprio datore di lavoro ente *Poste Italiane* che fosse dichiarata nulla la clausola dell'accordo integrativo del contratto collettivo di settore prevedente la risoluzione automatica del rapporto dal giorno successivo al raggiungimento del massimo dell'anzianità contributiva (40 anni) e fosse dichiarato altresì nullo, illegittimo ed inefficace - con tutte le statuizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300 - il recesso *ex adverso* comunicatogli il 31 gennaio 1995 (con effetto in pari data) in forza di detta clausola; in subordine, chiedeva fosse affermato il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.

Con sentenza 30 maggio 1995, n. 1645, il Pretore, che già aveva ordinato in sede cautelare la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente, ha accolto le domande principali.

L'appello dell'Ente è stato respinto dal Tribunale -Sezione del lavoro di Milano con condanna dell'appellante nelle spese.

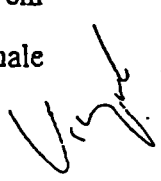
Il giudice del gravame ha affermato che col *nuovo contratto* collettivo (entrato in vigore il 26 novembre 1994) cui faceva riferimento l'art.6, comma sesto, del d.l. 1° dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n.74, il rapporto dei dipendenti dell'ente *Poste Italiane* ha assunto natura privatistica ed è regolato anche dal citato contratto; ha affermato,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia legale
dal Sig. F. NIX POJIE/ITALIA
per diritti L. 12000
Il 05 MAR. 1999
IL CANCELLIERE



peraltro, la nullità ex art.1418 c.civ. della clausola dell'accordo integrativo del medesimo contratto collettivo, secondo cui il rapporto di lavoro si sarebbe automaticamente risolto il giorno successivo al raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva. Si tratterebbe, infatti, di disposizione contraria al generale principio secondo cui il rapporto di lavoro cessa per impossibilità sopravvenuta, per fatto volontario delle parti (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale), ma non anche per effetto di una pattuizione collettiva, non avendo le organizzazioni sindacali potere rappresentativo per l'abdicazione a diritti.

Dalla illegittimità del recesso datoriale discendeva l'applicabilità della tutela reale ex art.18 legge 20 maggio 1970, n.300 la quale è esclusa (art.4, comma secondo, legge 11 maggio 1990, n.108) *nei confronti degli ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.6 del d.l. 22 dicembre 1981, n.791...* alla detta possibilità di proseguire il rapporto doveva equipararsi quella prevista dall'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.407 (applicabile per il suo tenore letterale anche agli iscritti alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e quindi anche agli iscritti al fondo gestito dell'Istituto postelegrafonici e prevedente la possibilità di prosecuzione del rapporto sino al 62° - e, di poi, al 65° anno di età per effetto dell'art. 1, comma secondo, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.503 -, anche a chi avesse maturato la massima anzianità contributiva) la quale



rappresentava *evoluzione* della precedente norma sul pensionamento posticipato e quindi avrebbe dovuto egualmente dare ingresso alla possibilità della tutela reale.

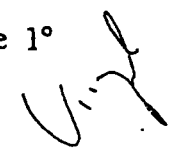
Infine, poiché ai postelegrafonici già spettava il pensionamento al 65° anno di età (art.4 d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092 contenente il t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per essi non sarebbe stato necessario esprimere l'opzione per il mantenimento in servizio.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'ente *Poste Italiane* con undici motivi.

Resiste il lavoratore con controricorso illustrato con memoria.

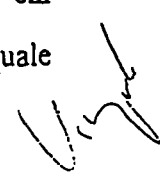
MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con il primo motivo l'ente deduce *violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto* (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.12 e 15 delle disp. prel. agli artt.6 e 8 della L. 71/94 e si duole che il Tribunale non avesse ritenuto che legittimamente le parti collettive avevano configurato il raggiungimento della massima anzianità contributiva quale *clausola risolutiva* del rapporto di lavoro (senza peraltro pregiudicare i diritti pensionistici dei lavoratori) essendosi le parti medesime adeguate alle finalità di economicità di gestione e recupero della qualità dei servizi, fatte proprie dalla legge istitutiva dell'ente *Poste Italiane* (con la previsione anche di piani di riassetto e di eventuale riconversione del personale: art.8, d.l. 1° dicembre 1°



peraltro, la nullità ex art.1418 c.civ. della clausola dell'accordo integrativo del medesimo contratto collettivo, secondo cui il rapporto di lavoro si sarebbe automaticamente risolto il giorno successivo al raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva. Si tratterebbe, infatti, di disposizione contraria al generale principio secondo cui il rapporto di lavoro cessa per impossibilità sopravvenuta, per fatto volontario delle parti (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale), ma non anche per effetto di una pattuizione collettiva, non avendo le organizzazioni sindacali potere rappresentativo per l'abdicazione a diritti.

Dalla illegittimità del recesso datoriale discendeva l'applicabilità della tutela reale ex art.18 legge 20 maggio 1970, n.300 la quale è esclusa (art.4, comma secondo, legge 11 maggio 1990, n.108) *nei confronti degli ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.6 del d.l. 22 dicembre 1981, n.791...* alla detta possibilità di proseguire il rapporto doveva equipararsi quella prevista dall'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.407 (applicabile per il suo tenore letterale anche agli iscritti alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, e quindi anche agli iscritti al fondo gestito dell'Istituto postelegrafonici e prevedente la possibilità di prosecuzione del rapporto sino al 62° - e, di poi, al 65° anno di età per effetto dell'art. 1, comma secondo, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n.503 -, anche a chi avesse maturato la massima anzianità contributiva) la quale



rappresentava *evoluzione* della precedente norma sul pensionamento posticipato e quindi avrebbe dovuto egualmente dare ingresso alla possibilità della tutela reale.

Infine, poiché ai postelegrafonici già spettava il pensionamento al 65° anno di età (art.4 d.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092 contenente il t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per essi non sarebbe stato necessario esprimere l'opzione per il mantenimento in servizio.

Per la cassazione della sentenza ricorre l'ente *Poste Italiane* con undici motivi.

Resiste il lavoratore con controricorso illustrato con memoria.

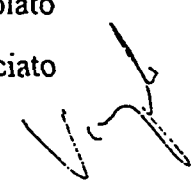
MOTIVI DELLA DECISIONE.

Con il primo motivo l'ente deduce *violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.12 e 15 delle disp. prel. agli artt.6 e 8 della L. 71/94* e si duole che il Tribunale non avesse ritenuto che legittimamente le parti collettive avevano configurato il raggiungimento della massima anzianità contributiva quale *clausola risolutiva* del rapporto di lavoro (senza peraltro pregiudicare i diritti pensionistici dei lavoratori) essendosi le parti medesime adeguate alle finalità di economicità di gestione e recupero della qualità dei servizi, fatte proprie dalla legge istitutiva dell'ente *Poste Italiane* (con la previsione anche di piani di riassetto e di eventuale riconversione del personale: art.8, d.l. 1° dicembre 1°



dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n.71). Questa (art.6 d.l. cit.) aveva previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente, anche se, sino alla stipula del nuovo contratto collettivo, aveva stabilito che dovessero ancora applicarsi loro i trattamenti previgenti. Era la stessa norma di *delegificazione* del rapporto di lavoro che confliggeva con la precedente disciplina legislativa, non già le fonti regolatrici di diritto privato cui essa rimandava; non era dunque ravvisabile violazione dei principi sulla gerarchia delle fonti nella emananda normazione collettiva che avrebbe dovuto regolare *in toto* il rapporto. Il ricorrente pone altresì in rilievo l'adesione del Fuschini ad una delle organizzazioni stipulanti.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia *violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.6 e 8 della legge 71/94* e si censura la decisione impugnata per non avere il Tribunale considerato la nuova disciplina contrattuale e gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la istituzione del nuovo ente (contenimento dei costi, riduzione degli organici, riassetto del personale anche con utilizzazione dei pensionamenti per raggiunti limiti di età e con determinazione di un limite di età pensionabile pari a quello dell'ordinamento privatistico, così come poi previsto nel *contratto di programma* stipulato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con l'ente *Poste Italiane* in conformità all'art.8 del decreto legge ult. cit.). La legge istitutiva non ha regolato espressamente il rapporto di lavoro del personale, ma ha lasciato



all'autonomia contrattuale la ricerca dei modelli più idonei a perseguire gli obiettivi di risanamento imposti dal legislatore e a tali criteri si era attenuto il contratto collettivo. Rileva in particolare il ricorrente che era stata così fissata una forma risolutiva del rapporto di lavoro concernente dipendenti già con anzianità contributiva massima e quindi

destinatari del miglior trattamento pensionistico in assoluto.

Col terzo motivo, il ricorrente deduce *violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.3 c.p.c.) in ordine agli artt.6 e 8 legge 71/94 in relazione agli artt.2068, 2069, 2070, 2071 c.c. e all'art.1418, 1° comma, c.c., nonché all'art.86 del c.c.n.l. accordo integrativo di cui all'art.86 del c.c.n.l.* [così nel ricorso] e censura l'affermazione del Tribunale secondo cui alla contrattazione collettiva non spetterebbe il potere di individuare cause di risoluzione del rapporto di lavoro. In realtà, l'art.6 della legge n.71 del 1994 attribuisce alla contrattazione collettiva una funzione normativa delegata avendo stabilito (comma sesto) che dalla data di stipula del nuovo contratto il rapporto di lavoro dell'ente sarebbe stato assoggettato alla disciplina collettiva.

Il ricorrente enumera molteplici leggi che attribuiscono alla contrattazione collettiva il potere di derogare a norme di legge (altrimenti inderogabili dall'autonomia individuale) o di disciplinare materie prive di regolamentazione; in particolare il d. l.vo 3 febbraio 1993, n.29 (*Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego...*), la legge 15 maggio 1985, n.210, istitutiva

